



SENT.	622/08
CONT.	728/06
CRON.	6373/08
REP.	917/08

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE UNICA
 nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carlo	CARDI	Presidente
Dott. Franco	PASTORELLI	Giudice
Dott. Emilia	GRASSI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 728/2006 R.G.
 promossa da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in VIA DE SANCTIS N.24/A -
 LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. MURACE
 STEFANO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
 ANDREA TAFFI;

ATTORE

contro:

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in [REDACTED],
 presso e nello studio dell'avv. NIERI MAURIZIO che la
 rappresenta e difende;

9

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 728/2006 1
 R.G.



CONVENUTA

in punto a:

"153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: A) in via principale, dichiarare la nullità dei contratti di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme imperative di cui al TUF e in relazione all'art. 1418 c.c., condannando, per conseguenza, la Banca convenuta alla integrale restituzione della somma di € 12.000,00 pari al controvalore totale delle obbligazioni Cirio Holdin Lux, oltre interessi e rivalutazione monetaria; B) in via subordinata, annullare i predetti contratti ai sensi dell'art. 1427 c.c., condannando la convenuta Banca alla restituzione integrale della somma di €12.000,00, C) in via ulteriormente subordinata, accertato il grave inadempimento contrattuale della Banca convenuta per i motivi di cui alle generali premesse di cui alla istanza di fissazione di udienza, risolvere i contratti de quo, con condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni pari

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 728/2006 2
R.G.



alla somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

In via preliminare:

- dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda di controparte per carenza di legittimazione attiva, per le ragioni esposte in narrativa.

Nel merito:

In via Principale

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perchè infondate, sia in fatto che in diritto, e/o tardive, per le ragioni esposte in atti;

In via Subordinata

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità ex adverso formulata, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dai clienti per l'acquisto dei titoli obbligatori Cirio, condannare l'attrice, quale effetto naturale della pronuncia di nullità, a restituire alla Banca i suddetti titoli e le somme percepite a titolo di interessi;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di annullamento ex adverso formulata, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 728/2006 3
R.G.

9



versate dai clienti per l'acquisto dei titoli obbligazionari Cirio, condannare la sig.ra [REDACTED], quale effetto naturale della pronuncia di annullamento, a restituire alla Banca i suddetti titoli e le somme percepite a titolo di interessi;

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione e risarcimento danni formulata dall'attrice, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima nella misura e secondo i criteri esposti in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità e/o l'annullamento del contratto di acquisto di obbligazione Cirio per un importo di € 12.000,00 stipulato dalla stessa e dal padre, [REDACTED], successivamente deceduto.

Deduceva in particolare l'attrice la nullità dell'ordine di acquisto in quanto stipulato in violazione delle norme del T.U. D.L. n.58/98, aventi natura di norme imperative, ovvero la annullabilità dello stesso, in quanto stipulato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, e pertanto di un errore essenziale e riconoscibile da parte della banca.

In subordine, l'attrice chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta, per avere omesso di informare adeguatamente i clienti in ordine alla tipologia di titoli acquistati, nonché per avere omesso di acquisire informazioni sulla propensione al rischio degli investitori e sulla loro esperienza in

Q

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 728/2006 4
R.G.



materia di investimenti, nonché per avere dato corso all'operazione nonostante la inadeguatezza della stessa rispetto al profilo di rischio manifestato dai clienti.

La [REDACTED] chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito a causa della perdita del capitale investito.

Nel costituirsi in giudizio, la [REDACTED] s.p.a. eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, in assenza di prova della detenzione dei titoli in questione, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, ed, in subordine, in via riconvenzionale, la restituzione dei titoli venduti e delle somme percepite dall'attrice a titolo di interessi.

Con il decreto di fissazione dell'udienza collegiale, il G.D. ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice e respingeva le richieste istruttorie di parte convenuta; tale decreto veniva confermato dal Collegio, che accoglieva l'istanza di cui formulata da parte attrice.

All'udienza del 22/4/08, la causa veniva trattenuta in decisione dal Tribunale ex art.16 co. 5° D.Lgs.vo 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di rito sollevata da parte convenuta, alla luce della produzione documentale di parte attrice, ed in particolare del doc.1, che dimostra l'attuale detenzione dei titoli da parte della [REDACTED]

In ordine alla rilevata nullità dei contratti di acquisto dei titoli,

07



ritiene il Collegio condivisibile l'orientamento manifestato sul punto dalla S.C., secondo cui "la contrarietà a norme imperative di cui all'art.1418 1° co. c.c., quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e pertanto la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo a nullità del contratto, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore" (Cass.19024/05, Trib.Genova 29/6/05).

La correttezza di tale asserzione appare corroborata dal fatto che il legislatore ha dettato nel t.u.f. una disciplina analitica dei casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare (v.artt.23,24 e 30) e dal fatto che tutte le nullità testuali ivi previste hanno carattere relativo(v.artt.23 3° co.,24 2° co. e 30 7° coo.)potendo essere fatte valere solo dal cliente e non dall'intermediario dei servizi di investimento, né potendo essere rilevate d'ufficio dal giudice.

Da tale scelta normativa può desumersi che la violazione delle altre norme del t.u.f. non può comportare la nullità virtuale del negozio e tantomeno la nullità assoluta. Opinando in senso contrario, si giungerebbe a creare una nuova ipotesi di nullità non prevista dal legislatore e più grave delle nullità che lo stesso



t.u.f. ha previsto come nullità soltanto relative, conclusione questa che appare in contrasto con la ratio della normativa in esame, diretta a proteggere i consumatori, potendo portare a conseguenze pregiudizievoli per gli stessi, che sarebbero esposti a domande di nullità virtuali, proposte, ad esempio, dalle banche, per violazione di dette norme imperative con i conseguenti obblighi restitutori a carico dei clienti anche degli interessi e degli incrementi patrimoniali nel frattempo ottenuti.

Neppure può essere accolta la domanda di annullamento del contratto, in assenza di prova che la relativa stipula sia avvenuta da parte dei Mannari sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, né della riconoscibilità di detto errore da parte della banca.

La domanda di risoluzione contrattuale può invece essere accolta, non avendo la convenuta assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art.23 D.lgs.vo 58/98, ed in particolare ^{di avere} di avere informato gli investitori dei rischi dell'acquisto compiuto, nulla evincendosi al riguardo dall'attestazione contenuta nel doc.4 prodotto dalla convenuta, che appare una clausola di stile, dal contenuto generico, che non contiene la esplicitazione del tipo di informazioni effettivamente rese ai clienti (generica risulta sul punto anche la prova orale richiesta dalla banca, per tale motivo non ammessa dal Collegio).

Il ctu nominato, nel tracciare il profilo di rischio degli investitori, definisce bassa e/o medio/bassa la loro propensione al rischio,



mentre il titolo in questione, all'epoca dell'acquisto, era già caratterizzato da un elevato grado di rischio.

L'operazione in esame non risulta pertanto adeguata al profilo di rischio dei [REDACTED], quale emerge dal portafoglio titoli esaminato dal ctu, sia per l'oggetto, risultando le obbligazioni Cirio titoli con elevato rischio di perdita del capitale investito e del tutto dissimili dai pregressi investimenti operati dai [REDACTED], sia per tipologia degli investitori, alla luce del profilo di rischio tracciato, sia per dimensione, avendo i [REDACTED] investito nell'operazione in esame il 28% circa del proprio patrimonio mobiliare.

Una diligente analisi del profilo di rischio degli investitori, che la banca è tenuta a compiere, pur nel documentato rifiuto degli stessi di rendere dichiarazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, avrebbe dovuto pertanto indurre la banca a ritenere inadeguato l'investimento ed a sconsigliare ai clienti l'operazione effettuata, anziché consigliarla, come emerso dalla prova orale espletata, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal promotore finanziario della [REDACTED], che ha riferito di avere suggerito ai [REDACTED] l'acquisto delle obbligazioni Cirio, rassicurandoli in ordine alla "tranquillità" dell'investimento.

La violazione degli obblighi sin qui esaminati si traduce in un grave inadempimento contrattuale dalla convenuta, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto stipulato con i [REDACTED] con conseguente obbligo di restituzione agli stessi della somma

9



di € 12.000,00, pari alla somma investita, oltre agli interessi legali dal febbraio 2002, detratte le cedole eventualmente rimosse, tenuto conto della data di percezione, sino al saldo.

Alla dichiarata risoluzione del contratto consegue infine l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dei titoli oggetto del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante,

DICHIARA

La risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni Cirio stipulato tra le parti nel febbraio 2002 e per l'effetto

CONDANNA

La convenuta al pagamento della somma di € 12.000,00, pari alla somma investita, oltre agli interessi legali dal febbraio 2002, detratte le cedole eventualmente rimosse, tenuto conto della data di percezione.

Respinge le altre domande di parte attrice.

Condanna l'attrice alla restituzione dei titoli acquistati.

Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida equitativamente, in assenza di notula, nella somma complessiva di € 6.187,50 di cui € 3.500,00 per

9



onorari ed € 2.0,00 per diritti, oltre iva e cap come per legge, oltre che delle spese di ctu.

Livorno, 20/05/08.

IL GIUDICE REL.

Dr. E. Grassi

IL PRESIDENTE


Dr. C. Cardi

Funzionario di Cancelleria
(dr. Paolo VOGLINI)

TRIBUNALE DI LIVORNO

Depositato in Cancelleria il 28 MAG. 2008


Il Cancelliere
Funzionario di Cancelleria
(dr. Paolo VOGLINI)



TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio Palazzo De Larderei
Maurizio Meyer
Copia 18/6/08
2/6/01
723 x 1 foglio affello
Cancelliere

TRIBUNALE DI LIVORNO
Cancelliere
Maria Cristina Mattioli

TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio Palazzo De Larderei
Taffi
2
2
24/7/08
CANCELLIERE
Maria Cristina Mattioli



TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 728/2006 10

R.G.

È copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta
All' Avv. TAPPI

Con la seguente formula esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
E a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti



In Livorno, 4/9/01

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Maria Cristina Mazzini

Si rilascia la presente copia esente da bollo ex art. 488/99.
I diritti di copia pari a Euro 876 applicati sull'originale
In art. 285 reg. att. T.U. spese di giustizia.

In Livorno, 4/9/01

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Maria Cristina Mazzini